



COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piazza della Libertà n. 1- CAP 10069 – PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.138

OGGETTO:

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI VILLAR PEROSA IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016. APPROVAZIONE.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **venti**, del mese di **dicembre**, alle ore **08:15** nella sala delle adunanze, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	
VENTRE MARCO	Sindaco	SI	
PELLITTA CRISTINA	Vice Sindaco	SI	
RAVIOL STEFANO	Assessore	SI	
PASCAL SERENELLA	Assessore	SI	
ARENA CATERINA	Assessore	SI	
		Totale Presenti:	5
		Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DR. SOLARO GRAZIANO** quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **VENTRE MARCO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI VILLAR PEROSA IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016. APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 (modificato dal D.Lgs 16/06/2017 n. 100) pubblicato in Gazzetta ufficiale l'8 settembre 2016 in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (nel prosieguo TUSP);

Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30.11.2017 avente ad oggetto "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 24 D.LGS 19/08/2016 NR. 175 E S.M.I.";

Visto in particolare l'art. 20 del del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *"annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, *"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".*

Dato atto che ai sensi dell'articolo 4 del predetto TUSP:

- le "Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società" (comma 1);

- le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni dirette o indirette in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività (comma 2):
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- le Amministrazioni pubbliche possono, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle stesse tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (comma 3);
- le Amministrazioni pubbliche possono altresì mantenere partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (comma 7);

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 2, comma 1, let. g) del TUSP: viene definita partecipazione indiretta in una società: *"la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica"*
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, let. b) del TUSP: viene definito la condizione di "controllo" come: *"la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo"*;
- ai sensi dell'art. 2359 C.C. sono considerate società controllate:
 - 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 - 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 - 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa;

Evidenziato che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP;

2) ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2, TUSP ovvero:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TUSP, sopra citato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro (art. 26, comma 12-quinquies, TUSP);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP.

Richiamate le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- l'articolo 13 del Tuel che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;
- l'articolo 112 del Tuel, che prevede che gli enti locali, *nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, c. 2, del TUSP le disposizioni del medesimo devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l'ente alla data del 31/12/2018, così come meglio specificato nell'allegato, detiene le seguenti partecipazioni dirette:

- a) ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.;
- b) ACEA Pinerolese Energia S.r.l.;
- c) Acea Servizi Strumentali territoriali s.r.l.
- d) Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.;

Considerato che l'allegato "Revisione Periodica della partecipazioni pubbliche - Art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016", (Allegato A) non modifica le modalità di gestione dei servizi erogati e dall'attuazione dello stesso non derivano modifiche alle previsioni di bilancio dell'ente né dei suoi equilibri, non risulta necessario il parere del Revisore alla luce di quanto disposto dall'art. 239 del D. Lgs 267/2000;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:

- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Vice Segretario Comunale;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge;

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Inverso Pinasca alla data del 31 dicembre 2018, come risultanti dal documento, denominato "Revisione Periodica della partecipazioni pubbliche - Art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016", allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato A alla presente, risultano da mantenere le seguenti partecipazioni:

- a) ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.;
- b) ACEA Pinerolese Energia S.r.l.;
- c) Acea Servizi Strumentali territoriali s.r.l.
- d) Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.;

4) di incaricare i competenti uffici ad effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all'articolo 24 del TUSP.

IL PRESIDENTE
VENTRE MARCO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SOLARO GRAZIANO
